



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Postiglione
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 33656/2018, vertente:

████████ SRL (████████) in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ██████████ n. ██████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████ che la
rappresenta e difende come da procura allegata in atti.

Attore

████████ SPA (P.I. ██████████ e C.F. ██████████) in persona del procuratore generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ██████████ n. ██████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████
████████ che la rappresenta e difende come da procura per atto notaio ██████████ allegata
in atti.

Convenuta

Oggetto: contratto di somministrazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2018, la ██████████ SRL conveniva in giudizio ██████████
████████ SPA e chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità per grave inadempimento



contrattuale di parte convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 21.002,00 per i danni cagionati, oltre il maggior danno non patrimoniale pari alla somma di euro 4.000,00.

In particolare, in data 20 ottobre 2016, la [REDACTED] SRL sottoscriveva asseritamente la proposta contrattuale "wind business" offerta dalla [REDACTED] SPA, che prevedeva la portabilità di due numeri della struttura sanitaria [REDACTED] nonché l'attivazione dei servizi internet fibra e la fornitura di due schede sim per telefonia mobile.

L'attrice indicava i seguenti profili di inadempimento di [REDACTED] forieri di danno:

- Ritardo di attivazione del servizio sulla utenza n. [REDACTED] giorni trascorsi 302 (dal 20.10.2016 al 18-08-2017 data di effettiva migrazione), detratti 70 giorni di tolleranza, come da contratto, = 232 giorni x €. 15,00 (€. 7,50x2) totale €. 3.480,00;
- Ritardo di attivazione del servizio sulla utenza n. [REDACTED] giorni trascorsi 496 (dal 20.10.16 ad oggi), detratti 70 giorni di tolleranza come da contratto, = 426 giorni x €.15,00 (€. 7,50 x2) totale €. 6.390,00;
- Cessazione servizi per ogni giorno di mancato funzionamento del singolo servizio per l'utenza n. [REDACTED] giorni 8 x €. 20,00= €. 160,00 (dal 09.08.17 al 18.08.17);
- Cessazione servizi per ogni giorno di mancato funzionamento del singolo servizio per l'utenza n. [REDACTED] giorni 203 (dal 09.08.17 ad oggi) x €.20,00 = €. 4.060,00;
- Ritardata portabilità del numero sulla utenza n. [REDACTED] giorni trascorsi 302, detratti giorni 70 di tolleranza come da contratto= 232 giorni x €.10,00= €. 2.320,00 (dal 20.10.16 al 18.08.17);
- Ritardata portabilità del numero sulla utenza n. [REDACTED] giorni trascorsi 496, detratti giorni 70 di tolleranza come da contratto=426 giorni x €.10,00=€. 4.260,00 (dal 20.10.16 ad oggi);
- Mancata risposta al reclamo dal giorno 06.09.17 al giorno 19.02.18 (udienza conciliativa Corecom): 166 giorni x €. 2,00= €. 332,00;

I danni per inadempimento contrattuale venivano indicati in complessivi euro 21.002,00.

Inoltre, parte attrice si vedeva costretta a adire il Corecom Puglia al fine di tutelare i propri interessi. In data 19 febbraio 2018 si svolgeva presso la Corecom l'udienza per il tentativo di conciliazione, ma non si raggiungeva alcun accordo tra le parti.



In data 19.04.2019, [REDACTED] SPA, con comparsa di costituzione, si costituiva in giudizio chiedendo:

- In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda dell'attrice ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014 per mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
- Nel merito, rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto e diritto;

All'udienza del 30.05.2019 il Giudice assegnava i termini di cui all'articolo 183, comma VI c.p.c. con decorrenza 02.01.2020 e rinviava l'udienza al giorno 23 settembre 2020 ore 10.45.

In data 23.09.2020 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti e ritenuto che la causa fosse sufficientemente istruita, rinviava per l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 2 febbraio 2022 ore 09.30.

In data 02.02.2022 il Giudice dava atto che erano state prodotte note a trattazione scritta da entrambe le parti. Parte attrice, concludeva come in atto di citazione mentre, parte convenuta concludeva come in comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. Il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, non sussiste l'improcedibilità della domanda dell'attrice ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014 per mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.

In particolare, l'art. 3, comma 5 del D.L. 132/2014 stabilisce che *"Restano ferme le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione denominati"*. Si evince come il legislatore intende dare prevalenza ai procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione rispetto al procedimento di negoziazione assistita qualora la medesima domanda sia soggetta a condizioni di procedibilità diverse.

Nel caso di specie, l'art. 6 lett. c n. 11 della L. 249/1997 stabilisce che *"L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni"*



dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.

Deve ritenersi che il tentativo di conciliazione di cui alla legge 249/97, in quanto speculare a quello introdotto con la cd. negoziazione assistita, sia sufficiente, dunque, ad assicurare l'esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia e da ciò la ridondanza dell'ulteriore procedimento di cui al D.L. 132/2014.

Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata.

La pretesa risarcitoria azionata da [REDACTED] SRL tra origine da un contratto di fornitura di servizi di telefonia denominato "[REDACTED]business" la cui esistenza deve ritenersi pacifica tra le parti.

Oggetto del presente giudizio è stabilire se l'attivazione, avvenuta pacificamente con ritardo di 10 mesi dalla richiesta, sia imputabile all'una o all'altra parte.

Parte attrice, ha soddisfatto l'onere della prova prevista ai sensi dell'art. 2697 c.c. attraverso il deposito della proposta di contratto per i servizi "wind business" sottoscritto in data 20 ottobre 2016 e ha fondato le sue pretese sull'inadempimento di un contratto valido e perfezionato. Infatti, così come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001) *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. "*



Parte convenuta ha, dal canto suo, sostenuto che il contratto non si è perfezionato, dovendosi lo stesso ritenere perfezionato solo all'atto dell'attivazione ai sensi dell'art. 1327 c. invocando quanto disposto all'art. 2.2. delle condizioni generali di contratto, *"Il Contratto di Abbonamento (di seguito, "Contratto"), che si compone delle presenti Condizioni, della Proposta e dei suoi Allegati, nonché della Carta dei Servizi di [REDACTED] si perfeziona nel momento in cui [REDACTED] comunica per iscritto la propria accettazione ovvero consegna l'Apparecchiatura ovvero attiva il Servizio"*. Inoltre, parte convenuta, riteneva che la lunga attesa fosse determinata dalla necessità di ottenere da [REDACTED] S.P.A., gestore unico proprietario dell'infrastruttura di rete fissa, la disponibilità delle infrastrutture necessarie all'attivazione dei servizi.

Tali deduzioni non appaiono convincenti, dovendosi ritenere che il contratto sia stato validamente formato sin dal momento in cui [REDACTED] non ha comunicato tempestivamente l'impossibilità della richiesta attivazione, perlomeno per la prima linea.

In particolare, in base all'art. 2.4 delle Condizioni generali di contratto, rubricato *"Accettazione da parte di [REDACTED] e conclusione del contratto"* si sancisce che *"Qualora l'attivazione del Servizio non sia possibile a causa di impedimenti di carattere tecnico non imputabili a [REDACTED] oppure per cause imputabili al Cliente, la Proposta non potrà essere accettata e, comunque, il Contratto eventualmente concluso si risolverà automaticamente, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di [REDACTED] nei confronti del Cliente. In tutti i casi sopra indicati, [REDACTED] provvederà tempestivamente a comunicare al Cliente la mancata accettazione della Proposta ed i motivi del rifiuto"*.

Nel caso di specie, quindi, per la linea contraddistinta dal n. [REDACTED] non avendo [REDACTED] mai comunicato al proponente con la necessaria tempestività la mancata accettazione della proposta o il suo rifiuto, l'attivazione del servizio da parte della [REDACTED] SPA avvenuta solo dopo 10 mesi, in data 18.08.2017, dalla sottoscrizione della Proposta da parte della [REDACTED] SRL non può che considerarsi come inadempimento contrattuale. In tale lasso di tempo, [REDACTED] non aveva difatti comunicato alla [REDACTED] SRL l'esistenza di alcun impedimento nell'attivazione del contratto di telefonia ovvero di cause di carattere tecnico non imputabili alla [REDACTED] SPA tali da non provvedere tempestivamente all'attivazione del servizio.

Sicché è da ritenersi che il contratto sia venuto in essere in data successiva e prossima alla proposta di [REDACTED]

Inoltre, parte convenuta, deduceva che la lunga attesa fosse determinata anche dalla necessità di ottenere da [REDACTED] S.P.A., gestore unico proprietario dell'infrastruttura di rete fissa, la disponibilità delle infrastrutture necessarie all'attivazione dei servizi. Deve ritenersi che la società telefonica non



possa invocare la condotta della [REDACTED] SPA come causa di inadempimento del suo ritardo rispetto all'attivazione dei servizi in quanto in quanto circostanza non documentata.

Invece, per quanto riguarda la linea di telefonia fissa contraddistinta dal n. [REDACTED] adibita al servizio fax, [REDACTED] SPA, in data 23.03.2017, comunicava alla [REDACTED] SRL l'impossibilità di procedere all'attivazione del servizio invitando il Cliente a prendere direttamente contatto con un proprio commerciale al fine di valutare una modifica dell'offerta ovvero procedere con una nuova attivazione. Quindi, qualora l'attivazione del servizio non sia possibile a causa di impedimenti di carattere tecnico, il contratto si risolverà automaticamente senza che ciò implichi alcuna responsabilità da parte della [REDACTED] SPA.

Ciò premesso valgono le regole dell'inadempimento tracciate dalla menzionata Cassa a S.S.U.U. Parte convenuta non ha difatti dato prova, per la prima delle linee, di fatti impeditivi, modificati ed estintivo delle doglianze attoree.

Alla luce di quanto esposto, per quanto attiene al risarcimento del danno, azionata da parte attrice per il complessivo importo di euro 21.002,00, la richiesta può essere accolta limitatamente ai seguenti importi:

- 3.480,00 euro per ritardo di attivazione del servizio sulla utenza n. [REDACTED]
- 80,00 euro per cessazione servizi per ogni giorno di mancato funzionamento del singolo servizio per l'utenza n. [REDACTED] giorni $8 \times € 20,00 = € 160,00$ detratti i 4 giorni di tollerabilità previsti da contratto quindi $4 \times € 20,00 = 80,00$;
- 2.320,00 euro per ritardata portabilità del numero sulla utenza n. [REDACTED]
- 332,00 euro per mancata risposta al reclamo dal giorno 06.09.17 al giorno 19.02.18 (udienza conciliativa Corecom).

Per quanto concerne la seconda alinea la domanda non può trovare accoglimento.

Viene invece, rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte attrice, per il danno da disservizio telefonico in quanto tale diritto può essere riconosciuto solo quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, quando ricorre una lesione di interessi della persona ovvero quando il fatto illecito abbia violato diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (cfr. Cass. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).

Le spese seguiranno la soccombenza e verranno compensate per la metà in conformità all'esito del giudizio..



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 33656 del ruolo generale degli affari civili contenzioni dell'anno 2018, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda attorea;
- Condanna [REDACTED] SPA a corrispondere a [REDACTED] SRL l'importo di euro 6.212, 00 oltre interessi;
- Condanna [REDACTED] SPA al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 omnia. Accessori. Spese compensate per la metà.

Roma il 13 maggio 2022

Il Giudice

Andrea Postiglione

